

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 79/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 settembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, con il quale l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei vigili del fuoco è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 30 settembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSI-
STENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
PER GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Ordinamento e finalità istituzionali	»	13
3. — Gli organi	»	16
4. — Il personale	»	17
5. — Attività svolta dall'Opera	»	17
6. — Ordinamento contabile	»	20
7. — Bilanci previsionali	»	22
8. — Risultati finanziari della gestione	»	24
9. — Entrate correnti	»	25
10. — Spese correnti	»	26
11. — Gestione per movimenti di capitali	»	28
12. — Partite di giro	»	28
13. — Conti economici	»	29
14. — Situazione patrimoniale	»	30
15. — Situazione amministrativa	»	31
16. — Conclusioni	»	32

1- Premessa

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, dall'esercizio 1993 all'esercizio 1997, dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'Ente in questione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969. Con determinazione della Corte dei conti del 17 ottobre 1969, n. 970, sono state precisate le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla medesima legge.

Con determinazione del 18 ottobre 1994, n. 42, la Corte dei conti ha da ultimo riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1990 al 1992*.

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sui risultati del controllo eseguito sulle anzidette gestioni finanziarie.

2- Ordinamento e finalità istituzionali

Lo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco (in precedenza denominata Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile) - ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno - è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630. Il testo attualmente vigente è quello risultante dalle successive modifiche introdotte con vari decreti presidenziali e, da ultimo, con il decreto ministeriale del 20 giugno 1995, con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli 10, 12 e 21 dello statuto medesimo.

L'Opera, che ha sede in Roma presso il Ministero dell'Interno, ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché dei loro familiari ed orfani. In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi ed alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze (art. 1 dello statuto):

(*) Atti Parlamentari - Camera dei Deputati- XII legislatura- Doc. XV n. 22.

- a) gestione dei collegi, istituti, colonie climatiche, centri di soggiorno, case di riposo.
- b) ricovero dei minori presso istituti, collegi e colonie climatiche;
- c) allestimento di soggiorni climatici per le famiglie degli appartenenti al Corpo;
- d) altre possibili forme di assistenza.

Per le esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni dipendenti (centri di soggiorno, colonie climatiche, case di riposo, ecc.), l'Opera può avvalersi di personale scelto tra quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e tra il personale in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno.

Inoltre, in relazione alle specifiche esigenze delle sopracitate istituzioni, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera può disporre l'assunzione di personale estraneo, con contratto a tempo determinato e con onere di spesa a carico del bilancio dell'Opera medesima.

Possono godere del ricovero gratuito nei collegi (art. 3 dello Statuto):

- a) gli orfani e i figli del personale di ogni qualifica in servizio permanente o continuativo;
- b) gli orfani del personale volontario in servizio discontinuo, deceduto in servizio o per causa di servizio;
- c) i figli del personale dipendente dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa di servizio.

I mezzi finanziari con i quali l'Opera provvede alle proprie finalità derivano (art. 5 dello Statuto):

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dalla sovvenzione annuale del Ministero dell'Interno (art.106 della legge 13 maggio 1961 n. 469);
- c) dalla quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabilita nel 10% dall'art. 5 della legge 26 luglio 1965, n. 966 ed elevata al 20% dall'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- d) dalle contribuzioni volontarie del personale del predetto Corpo;
- e) dalle altre entrate provenienti da particolare attività dell'Opera, da enti pubblici e privati.

Come già illustrato nelle precedenti relazioni, l'Ente in esame risulta sottratto alla disciplina dettata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di riordinamento degli enti pubblici e rapporto di lavoro del personale dipendente. Del pari all'Opera non si applicano le norme concernenti la devoluzione alle Regioni di alcune materie sottratte alla competenza dello Stato di cui al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto l'art. 24 di detta norma riserva alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul quadro normativo dianzi esposto si è inserita di recente la normativa di cui all'art. 55, 2° comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Con detto articolo, che abroga, con effetto 1° gennaio 1998, l'art. 10 della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (il quale aveva escluso espressamente gli Enti previdenziali ed assistenziali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco dal divieto, posto dalla legge finanziaria 1994, di usufruire di risorse finanziarie pubbliche) viene a mancare ogni allocamento legittimo di risorse finanziarie all'Opera, impedendone, di fatto, il funzionamento.

Ripresentandosi il problema del blocco dei finanziamenti statali sorto per effetto dell'art. 9 della legge n. 537/93 e risolto con l'esclusione di cui all'art. 10 della legge 556/96, l'Opera ha ora chiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in merito all'applicabilità dell'art. 55 L. 449/97.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno, preliminarmente all'emanazione del parere, di acquisire l'avviso del Ministero del Tesoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, in considerazione che il quesito coinvolge l'interpretazione di norme aventi una valenza di carattere generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, tenuto anche conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica che le caratterizzano.

La Funzione Pubblica non ha fatto conoscere il proprio parere.

Il Ministero del Tesoro, da parte sua, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, ha espresso il parere che, in applicazione del disposto legislativo, a far tempo dal 1° gennaio 1998, non possono essere più erogati fondi statali né impiegati pubblici dipendenti in favore dell'Opera.

A tale conclusione il Tesoro è pervenuto sulla scorta della relazione illustrativa al comma 2

dell'art. 32 dell'Atto Senato n. 2793, divenuto poi art. 55 della legge n. 449/97 nella quale sono richiamati gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e del ripristino della necessaria parità di trattamento tra dipendenti pubblici delle diverse Amministrazioni.

In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente in merito, appare necessario che l'Opera debba limitare la propria attività alle risorse tuttora disponibili.

Al riguardo, ed in linea più generale, la Corte non può non richiamare quanto già prospettato in altre occasioni circa l'esigenza che, nell'ambito della riforma dell'assistenza sociale, la subiecta materia venga disciplinata da una normazione organica ed unitaria volta ad assicurare alla generalità dei pubblici dipendenti parità di trattamento, e ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi pubblici da parte di una pluralità di organismi operanti in tali settori, nel quadro anche della più generale razionalizzazione della finanza pubblica.

3- Gli Organi

Sono Organi dell'Opera il Consiglio di amministrazione, Il Presidente ed il Collegio dei revisori, e risultano attualmente in carica.

La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera sono gratuite.

A norma dell' art. 13 dello Statuto, nel testo modificato con D.P.R. del 4 gennaio 1988, il Consiglio delibera l'attribuzione di compensi al Collegio dei revisori.

Il Consiglio stesso, con delibera n. 150/8 del 20 febbraio 1991, ha determinato la misura dei compensi nei limiti di quelli vigenti per la generalità degli Enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ossia lire 292.500 mensili lorde per il Presidente (lire 3.510.000 annue lorde) e lire 195.000 e lire 58.500 mensili lorde (lire 2.340.000 e lire 702.000 annue lorde) a favore, rispettivamente, dei membri effettivi e di quelli supplenti.

Sempre avvalendosi della facoltà di cui all'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 1996, ha rivalutato la misura dei compensi al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori nel limite del 30%, in base all'indice dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT dal 1991 al 1996 (26.41%).

A far tempo dal 1° gennaio 1996 il compenso mensile lordo per il Presidente del